



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

Roma, 28.08.1998 17

A/ DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Divisione XVII *Sez.*
Prot. N. 5181770 *Allegati* VARI

Risposta al Foglio del
Div. *Sez.* *N.*

A.2.16

OGGETTO: Legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 concernente "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" – Deliberazione n. 25/96 della Corte dei conti – Aggiornamenti annuali – Definitività canoni fino al 31.12.1988 -

CIRCOLARE N° 73

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo

Capitanerie di Porto

LORO SEDI

Autorità Portuali

LORO SEDI

Presidenti delle Regioni

Liguria – Toscana – Lazio –

Campania – Basilicata –

Calabria – Puglia – Molise –

Abruzzo – Marche – Veneto –

Emilia Romagna –

Friuli Venezia Giulia –

Sardegna

e, per conoscenza:

Comando Generale de Corpo

delle Capitanerie di Porto

SEDE

Presidente della Regione Siciliana

A) ART. 04 – Aggiornamenti annuali

La Corte dei conti, con l'allegata deliberazione n. 25/96 – emessa dalla Sezione di controllo nell'adunanza del 2.11.1995 – ha ritenuto applicabile la legge n. 494 del 1993 alle concessioni pluriennali in corso di validità al 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore della citata normativa.

Questa Direzione Generale – in conformità alla suddetta deliberazione – aveva predisposto una bozza di circolare, inviata al Gabinetto del

Sig. Ministro, con la quale sarebbero state impartite direttive conformi alla deliberazione.

Nelle more dell'emanazione della suddetta circolare è stata pubblicata la legge 27.12.1997, n. 449, contenente, tra l'altro, una norma di interpretazione autentica (art. 10 commi 1 e 2) della predetta legge n. 494/93, la quale ha disposto che i canoni determinati ai sensi dell'art. 03 comma 1 (con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto) e dell'art. 1 del D.L. 5.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31.12.1997.

A fronte di ciò l'Ufficio di controllo, in sede di registrazione di un decreto di approvazione di atto formale di concessione demaniale – stipulato nel 1998 con decorrenza dal 1980 (data di rilascio dell'atto di sottomissione), ha ribadito le affermazioni contenute nella succitata deliberazione n. 25/96 circa il principio che gli artt. 03, 04 e 1 della legge n. 494/93 si applicano a tutte indistintamente le concessioni, indipendentemente dalla data di origine del rapporto concessorio.

A prescindere dalle determinazioni che assumerà la corte dei conti in merito alla risposta al predetto rilievo con riguardo agli artt. 03 ed 1 della citata legge n. 494/93 nella quale questa Direzione Generale, conformemente al chiaro disposto della legge in discorso, sostiene la non applicabilità degli artt. 03 ed 1 alle concessioni – aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998 – si ritiene, nella sede, opportuno emanare le necessarie disposizioni ai fini dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dell'art. 04 della legge n. 494/1993.

1. Atti formali

L'art. 04 indica i parametri che dovranno essere posti a base degli aggiornamenti dei canoni e ne stabilisce la periodicità annuale.

Ai predetti aggiornamenti si provvederà con singoli appositi provvedimenti che saranno emanati da questa Direzione Generale, ovvero dalla Direzione Marittima, a seconda della competenza, nei quali – come a suo tempo indicato dalla Corte dei conti, sarà indicato, ai sensi dell'art. 111 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, l'ammontare complessivo dell'introito (calcolato al momento dell'emissione del decreto stesso) che deriverà allo Stato dall'atto di concessione.

Con i predetti decreti si provvederà anche:

- a) per gli atti contenenti la clausola di aggiornamento: alla modifica da triennale ad annuale, dell'aggiornamento stesso;
- b) per gli atti a canone fisso: all'introduzione dell'aggiornamento periodico annuale.

Si ritiene di precisare che l'articolo 04 della legge, poiché non fissa alcuna distinzione tra concessioni aventi finalità diverse, si deve applicare ad ogni fattispecie concessoria.

In entrambi i casi di cui ai precedenti punti a) e b_) le Autorità marittime provvederanno a segnalare alla scrivente – ovvero alla Direzione Marittima competente – tutti gli atti formali di concessione riconducibili a tali fattispecie per i quali dovranno essere emanati i decreti di aggiornamento del canone, ai sensi dell'art. 04 della legge 494/93, - a decorrere dal 1° gennaio 1994 fino al 1998 compreso – secondo le misure percentuali indicate nei decreti appositamente emanati annualmente.

2. Licenze

Per quanto attiene, invece, alle concessioni regolate a mezzo di licenza, si precisa che, per quelle con scadenza entro il 31.12.1997, il canone comunque versato deve intendersi definitivo, ai sensi dell'art. 10 – comma 2 – della legge 449/97.

B) Definitività canoni fino la 31.12.1988

L'art. 1 – 2° comma – del DD.LL. nn. 181/1993, 282/1993 e 400/1993, conteneva la previsione che, nel periodo anteriore al 1989, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle Capitanerie di Porto d'intesa con l'Intendenza di Finanza ai sensi dell'art. 15 del D.L. 546/1981 – convertito con modificazioni dalla legge n. 692/1981 – ovvero quelli individuati di volta in volta secondo le intese di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 1501/1961, ancorché non approvate – dovessero restare fermi.

Tale previsione, pur non mantenuta nel testo convertito nella legge n. 494/93, produce comunque i suoi effetti in virtù del 2° comma dell'art. 1 della medesima legge e, pertanto, i canoni concessori, proposti in sede locale e relativi agli anni fino a tutto il 1988, sono definitivi.

Il Ministero delle Finanze – su conforme avviso espresso dalla scrivente con il verbale relativo ad una riunione tenuta da questo Ministero in data 10.1.1994 con i dirigenti del citato Dicastero – con l'unità lettera circolare, prot. n. 51118 del 16.3.1994, ha emanato le opportune indicazioni al fine di consentire una uniforme applicazione delle direttive suesposte.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

per copia conforme all'originale
Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO

Roma, 08.03.1994
_____ 17 _____

A/
**LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI
DEL TERRITORIO**

LORO SEDI

Servizio III
Prot. N. 51

Divisione VII
Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

5 fg FC

OGGETTO: Definitività dei canoni di cui all'articolo 15 del D.L. 2/10/1981 n. 546 convertito con modificazioni della legge 1/12/1981 n. 692 ed all'art. 2, comma 3, della legge 21/12/1961 n. 1501 per il periodo anteriore al 1989. LETTERA CIRCOLARE.

- ALLE SEZIONI DEMANIO DELLE DIREZIONI
COMPARTIMENTALI DEL TERRITORIO

LORO SEDI

e, per conoscenza:

- AL MINISTERO DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Direzione Generale Demanio
Marittimo e Porti

00100 ROMA

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto interministeriale 18/10/1990 – annullato dalla sentenza n. 1456/92 in data 12/6/1992 del TAR Lazio – III Sezione – pubblicata il 5/11/1992 – prevedeva che i canoni derivanti dall'applicazione delle tabelle previste dall'art. 15 del D.L. 2.10.1981 n. 546, convertito con modificazioni in legge 1/12/1981, n. 692, e relative agli anni fino al 1988, ancorché non approvate ai sensi dell'articolo stesso, si intendevano definitivi.

Analoga natura di definitività era attribuita anche ai canoni per i quali non era ancora intervenuto il concerto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 21/12/1961, n. 1501.

L'intervenuta citata sentenza di annullamento ha reso necessario emanare il decreto legge n. 181 datato 7/6/1993 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

Detto provvedimento legislativo conteneva, al secondo comma dell'art. 1, la previsione secondo cui per il periodo anteriore al 1989 dovessero

restare fermi, ancorché non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle Capitanerie di Porto di intesa con le Intendenze di Finanza, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 2.10.1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.12.1981 n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 21.12.1961 n. 1501.

Il sopra richiamato decreto legge n. 181 è stato, come è noto, reiterato dai decreti legge n. 282 del 6.8.1993 e n. 400 del 5.10.1993.

La legge n. 494 del 4.12.1993, nel convertire con modificazioni il decreto legge 5.10.1993 n. 400 ne ha soppresso il citato 2° comma dell'art. 1 prevedendo, tuttavia, al 2° comma dell'art. 1, che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 7.6.1993 n. 181 e 6.8.1993 n. 282.

Pertanto tale salvezza prevista dal legislatore con il 2° comma dell'art. 1 della legge citata, rende, fra l'altro, definitive le misure dei canoni, per il periodo anteriore al 1989, così come indicate nelle apposite tabelle a suo tempo predisposte da codesti periferici Uffici finanziari, d'intesa con le locali Capitanerie di Porto, con gli effetti, quindi che sarebbero derivati dall'approvazione del Ministero della Marina Mercantile e di questo Ministero, ai sensi dell'art. 15 della legge 692/1981.

Tale carattere di definitività è da attribuire anche a quei canoni da determinarsi "di volta in volta" e per i quali non sia intervenuta la definitiva determinazione ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge n. 1501/1961.

In ordine al carattere ed alla portata della richiamata salvezza contenuta nel 2° comma dell'art. 1 della legge di conversione n. 494 del 4.12.1993 anche per il periodo di vigenza dei decreti legge n. 181 e 282 è stato acquisito il parere della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione la quale ha espresso il proprio conforme avviso con il verbale di riunione trasmesso alla scrivente con nota n. 5170077 a.2.16 del 14 gennaio 1994.

Al fine di consentire una uniforme applicazione di quanto sopra rappresentato, si ritiene necessario rimandare alla circolare n. 274 datata 3.10.1991, emanata dal Ministero della Marina Mercantile d'intesa con questo Ministero e acquisito il conforme parere del Ministero del Tesoro, che qui si richiama limitatamente alle disposizioni contenute al 1° comma dell'art. 1 della circolare medesima.

IL DIRETTORE CENTRALE